

MEMORANDUM D'INTESA
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT
TRA

II MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

E

La COMMISSIONE AUSTRALIANA PER LO SPORT (che rappresenta anche l'ISTITUTO
AUSTRALIANO PER LO SPORT)

MEMORANDUM D'INTESA
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT
TRA
II MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

E
La COMMISSIONE AUSTRALIANA PER LO SPORT (che rappresenta anche l'ISTITUTO
AUSTRALIANO PER LO SPORT)

II MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

e

La COMMISSIONE AUSTRALIANA PER LO SPORT, istituita in base alla legge 'Australian Sports Commission Act' del 1989,

da qui in avanti denominate le "Parti", guidate dal desiderio di promuovere e rafforzare le solide relazioni bilaterali esistenti e la cooperazione tra i due paesi nel settore dello sport e nell'interesse di incoraggiare e sviluppare il proprio rapporto di amicizia attraverso programmi di scambio di atleti, personale addetto allo sport e informazioni, a beneficio di entrambi i paesi, convengono quanto segue:

Articolo 1

OBIETTIVI GENERALI

1. Il presente Memorandum d'Intesa offre un quadro generale, nel cui ambito proposte dettagliate di programmi di collaborazione nel settore dello sviluppo dello sport e dell'eccellenza sportiva dovrebbero essere considerate dalle Parti sulla base della reciprocità, del mutuo beneficio e, quando appropriato, di profitti commerciali. Il presente memorandum non è soggetto alla legge internazionale e non pone vincoli legali.

Articolo 2

SETTORI DI COOPERAZIONE

2. Al fine di perseguire i sopra citati obiettivi di collaborazione le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo scambio di programmi, esperienza, competenze, tecniche, informazioni e conoscenze, come descritto all'Articolo 5 e specificato nel Prospetto 1 che verrà allegato a questo Memorandum. I settori di cooperazione potrebbero includere, senza ad essi limitarsi:

- preparazione sportiva e competizione di atleti e squadre;

- □ programmi di formazione e scambio degli allenatori con inserimento e affiancamento ad allenatori di squadre dell'altro paese;
- □ programmi di scambio e visite di personalità istituzionali, funzionari e addetti ai lavori del mondo dello sport;
- □ programmi di formazione e inserimento del personale nel settore delle scienze dello sport e per lo sviluppo delle scienze dello sport;
- □ programmi di formazione, scambio e inserimento nei settori della preparazione degli allenatori, dello sviluppo di programmi, dell'educazione sportiva, della gestione dello sport e dello sviluppo e gestione degli impianti;
- □ formazione, scambio di tecnologie, infrastrutture e programmi nel settore dell'informazione e della ricerca in campo sportivo; e
- □ ogni altro settore e argomento ritenuto adatto e necessario al reciproco beneficio delle Parti e nell'ambito di quanto stabilito da questo Memorandum d'Intesa.

Articolo 3

FORME DI COLLABORAZIONE

3. La collaborazione in base a questo Memorandum d'Intesa può includere i seguenti settori, ma non si limita ad essi e può essere esente da spese e costi, oppure su base commerciale, secondo quanto stabilito dalle Parti:

- scambio di esperti, personale di enti governativi pertinenti, allenatori ed atleti di varie discipline sportive;
- scambio di materiale di insegnamento e di programmi sullo sport, collaborazione nello sviluppo di programmi ed elaborazione e pubblicazione congiunta di documentazione;
- scambio di informazioni sullo sviluppo dello sport e sui sistemi di allenamento, incluse informazioni su titoli accademici nel settore dello sport e su requisiti per l'impiego;
- collaborazione nell'area della ricerca e dello sviluppo nel settore dello sport; e
- interazione attraverso incontri, conferenze e simposi.

Articolo 4

FONDI

4. Gli accordi sui fondi per le attività condotte in base a questo Memorandum d'Intesa saranno inclusi nella descrizione delle attività nel Prospetto 1 che verrà allegato al presente memorandum,

come descritto all'Articolo 5. Come principio guida nel caso di viaggi effettuati nell'interesse di una sola delle parti i costi saranno sostenuti da parte interessata.

Articolo 5

ATTUAZIONE

5.1. (a) Le Parti si accorderanno per l'attuazione e lo sviluppo di programmi specifici in base al presente Memorandum d'Intesa attraverso scambi di lettere, incontri o altri mezzi. Ciascuna Parte sarà responsabile per il coordinamento e l'attuazione della sua parte di tali progetti o programmi.

5.1. (b) Tali specifici accordi includeranno l'oggetto della cooperazione, la procedura, il trattamento della proprietà intellettuale, i fondi e altre questioni attinenti.

5.1. (c) Una lista di attività annuali congiunte concordate tra le Parti e i relativi accordi per l'organizzazione delle stesse, inclusi gli obblighi finanziari, saranno inclusi in un documento che verrà allegato al presente Memorandum e sarà denominato Prospetto1.

5.2. (a) Attraverso uno scambio annuale di corrispondenza le Parti sottoporranno a revisione le attività previste da questo Memorandum e determineranno un programma aggiornato delle attività comuni da svolgersi, indicate nel Prospetto 1, che verrà allegato a questo memorandum. Il Prospetto1 aggiornato avrà la precedenza rispetto alle versioni precedenti.

Articolo 6

EMENDAMENTI

6. IL presente Memorandum d'Intesa può essere modificato sulla base del reciproco consenso scritto delle Parti.

Articolo 7

COMPOSIZIONE DI DISPUTE

7. Eventuali divergenze in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Memorandum d'Intesa saranno risolte amichevolmente tramite consultazioni e negoziazioni tra le Parti.

Articolo 8

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

- 8.1. Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore a partire dalla data della firma e sarà valido per un periodo di due anni al termine del quale scadrà, a meno che non verrà esteso per un ulteriore periodo concordato dalle Parti.
- 8.2. Il Memorandum d'Intesa può essere denunciato da ciascuna delle Parti prima della sua naturale data di scadenza dandone notifica scritta con sei (6) mesi di preavviso.
- 8.3. Nonostante quanto previsto dal precedente comma 8.2, il presente Memorandum d'Intesa continuerà ad essere valido per le attività intraprese durante il periodo in cui il memorandum era in vigore fino al completamento delle stesse.

FIRMATO il giorno 28 del mese di Settembre del 2006, in due originali, ciascuno dei quali in inglese ed italiano, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL MINISTERO PER LE POLITICHE
GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

PER LA COMMISSIONE AUSTRALIANA
PER LO SPORT

GIOVANNA MELANDRI
MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

ALEXANDER DOWNER
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI